SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138 **Numero 60**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

Ministero del tesoro

CIRCOLARE 18 febbraio 1997, n. 15.

Attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (titolo V). Il conto annuale e la relazione illustrativa della gestione del personale (art. 65). Esercizio 1996.

97A1407

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1997, n. 55.

Attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 53 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, emanata in attuazione della direttiva 88/301/CEE;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in particolare l'atto finale, allegato XI;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, emanato in attuazione della direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, emanato in attuazione della direttiva 89/336/CEE, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE, in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, concernente il regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 103 del 1995;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 31 gennaio 1983, che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) "apparecchiature terminali", le apparecchiature destinate ad essere collegate mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazione, vale a dire ad essere collegate direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazione, in quanto collegate direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni; tra le apparecchiature terminali rientrano anche le apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite destinate o non destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione;

b) "apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite", le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere (trasmittenti) o per trasmettere e ricevere (ricetrasmittenti) o unicamente per ricevere (riceventi) segnali di radiocomunicazioni a mezzo satelliti od altri sistemi spaziali;

c) "diritti esclusivi":
1) i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e manutenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
2) i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica;

d) "diritti speciali":

1) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica:
a) limita a due o più il numero di dette imprese, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione o
b) designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti o
c) conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla

capacità di qualsiasi altra impresa di immettere in commercio, di allacciare, di installare e di provvedere alla manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

2) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica:

a) limita a due o più il numero di dette imprese, autorizzate ad offrire un servizio o ad effettuare un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione o

b) designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o ad effettuare un'attività o

c) conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a detti criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di effettuare la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

e) "servizi di telecomunicazioni", i servizi che consistono totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni;

f) "reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite", un complesso di due o più stazioni terrene (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;

g) "servizi di rete via satellite", l'impianto e l'esercizio di reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite; i servizi in oggetto consistono nella realizzazione di radiocomunicazioni con il segmento spaziale (collegamento ascendente) mediante stazioni terrene per collegamenti via satellite e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le stazioni terrene (collegamento discendente);

h) "servizi di comunicazione via satellite", i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;

i) "servizi via satellite", la fornitura, separata o congiunta, di servizi di comunicazione via satellite e di servizi di rete via satellite;

l) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse pubblico di natura non economica in base ai quali possono essere imposte condizioni relative all'installazione e alla gestione di reti di telecomunicazioni ovvero alla fornitura di servizi di telecomunicazioni: tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete e, se del caso, il mantenimento della sua integrità e l'interfunzionalità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana e rurale nonchè l'impiego efficiente dello spettro di frequenze e la prevenzione di interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri; la protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonchè la tutela della sfera privata;

m) "VSAT" (very small aperture terminals), una rete destinata ad effettuare servizi dati, video e voce che può prevedere l'impiego di una stazione terrena di controllo (stazione HUB - host user based) e di più stazioni terrene periferiche VSAT che possono essere o solo riceventi (VSAT unidirezionali) o riceventi e trasmittenti (VSAT bidirezionali);
n) "SNG" (satellite news gathering), una stazione terrena trasportabile, utilizzata a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di programmi;
o) "capacità spaziale", l'offerta da parte di un operatore satellitare di capacità di segmento spaziale derivante da sistemi satellitari nazionali ed internazionali;
p) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali lo Stato italiano concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazione e, qualora necessario, per la fornitura di servizi di telecomunicazione.

Art. 2
(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature terminali ed ai servizi via satellite, fatta eccezione per il servizio telex e per il servizio di telefonia vocale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla distribuzione ed alla diffusione di programmi radiotelevisivi al pubblico, le quali sono assoggettate alle norme specifiche vigenti.

Art. 3
(Abolizione di diritti esclusivi e speciali)

1. Sono aboliti i diritti esclusivi ed i diritti speciali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d).

2. Le apparecchiature terminali possono essere liberamente commercializzate, allacciate, installate e manutenute.

3. Chiunque può fornire al pubblico i servizi di telecomunicazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

4. L'offerta di capacità di segmento spaziale non è soggetta a restrizioni.

Art. 4
(Approvazione delle apparecchiature terminali)

1. Le apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite devono essere conformi alle relative regole tecniche comuni (CTR), ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614; in mancanza delle CTR, le predette apparecchiature devono essere conformi alle norme armonizzate concernenti i requisiti essenziali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo; in mancanza delle CTR e di norme armonizzate, le medesime apparecchiature devono essere conformi a norme nazionali proporzionate ai suddetti requisiti essenziali.

2. Ai fini del collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni, l'installazione, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali devono essere affidati ad operatori qualificati ai sensi dell'allegato n. 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.

Art. 5
(Accesso al segmento spaziale)

1. L'operatore, ove non disponga di capacità di segmento spaziale proprio, può approvvigionarsene presso qualunque fornitore ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'espletamento dei servizi di rete via satellite.

2. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'organismo di telecomunicazioni è tenuto a mettere a disposizione di chi intende fornire servizi di comunicazione via satellite la capacità di trasmissione assicurata dalla propria rete di stazioni terrene; i relativi prezzi devono essere orientati ai costi, non discriminatori e trasparenti.

3. I fornitori di capacità spaziale sono autorizzati ad accertare che la rete di stazioni terrene per collegamenti via satellite da utilizzare in connessione con il segmento spaziale fornito sia conforme alle specifiche tecniche che disciplinano l'accesso tecnico ed operativo alla capacità del segmento spaziale.

4. I fornitori di capacità di segmento spaziale devono rendere pubbliche le specifiche tecniche di cui al comma 3.

Art. 6
(Programmi radiotelevisivi)

1. L'abbonamento alle radiodiffusioni nazionali, nelle diverse forme ammesse, costituisce titolo alla installazione ed alla utilizzazione di antenne destinate alla ricezione di programmi radiotelevisivi da satellite, collegate esclusivamente a ricevitori radiotelevisivi.

Art. 7
(Concorrenza)

1. Per il perseguimento delle finalità indicate dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni promuove l'efficienza nel settore dei servizi via satellite sino alla costituzione della competente Autorità, fatte comunque salve le norme per la tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 8
(Servizi di rete)

1. I soggetti aventi sede nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE), costituiti in forma societaria o di impresa individuale, che intendono fornire servizi di rete via satellite, devono richiedere l'autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, qualora esistente;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato A per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
c) attestato dell'avvenuto versamento del contributo di cui all'articolo 12, comma 1;
d) scheda, di cui all'allegato B, indicante i dati relativi all'operatore ed alla rete di stazioni terrene;

e) schede sottoelencate, da compilare secondo le prescrizioni dell'appendice 28 al regolamento delle radiocomunicazioni, indicanti i dati tecnici necessari per l'effettuazione del coordinamento in ambito nazionale ed internazionale delle assegnazioni di frequenza a ciascuna stazione terrena e per la registrazione delle assegnazioni stesse nella lista internazionale delle frequenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT):
   1) scheda ApS4/III, di cui all'allegato C1;
   2) schede di cui agli allegati C2t e C2r, riportanti l'area di coordinamento di ciascuna stazione terrena in trasmissione ed in ricezione ;
   3) scheda, di cui all'allegato C3, riportante graficamente l'angolo di elevazione sull'orizzonte per ogni azimuth attorno a ciascuna stazione terrena;

f) copia dell'atto di accordo intervenuto con il fornitore della capacità spaziale, dal quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze assegnate ed indicate nella scheda AP3/III;

g) atto costitutivo della società, se il richiedente riveste tale forma;

h) certificato di nazionalità della società o dell'impresa individuale; ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il controllo della società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'accordo SEE è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;

i) certificato da cui risulti che gli amministratori della società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

3. Entro dieci giorni il Ministero è tenuto a dare comunicazione del ricevimento della domanda e dell'avvio del procedimento.

4. Il rilascio dell'autorizzazione per i servizi di rete è subordinato alla verifica della conformità della domanda a quanto stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze nonchè all'impegno, da dichiarare nella domanda stessa, che:

a) l'esercizio della rete non arrechi interferenze dannose alle reti di comunicazioni esistenti in Italia ed all'estero autorizzate o registrate;

b) le caratteristiche tecniche di esercizio rispondono a quelle indicate nella documentazione prodotta;

c) le funzioni di comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme tecniche adottate dall'Istituto di normazione europeo per le telecomunicazioni (ETSI);

d) le apparecchiature delle stazioni terrene sono conformi alle relative regole o norme tecniche di cui all'articolo 4, comma 1, nonchè ai requisiti essenziali previsti in materia di compatibilità elettromagnetica.

5. L'autorizzazione ad espletare i servizi di rete via satellite è rilasciata soltanto dopo il completamento delle procedure di coordinamento in ambito nazionale ed internazionale e la registrazione nella lista internazionale delle frequenze dell'UIT.

6. In attesa del completamento delle procedure di cui al comma 5, può essere rilasciata un'autorizzazione provvisoria entro novanta giorni dal ricevimento della domanda completa della documentazione necessaria ovvero dalla data di ricevimento della documentazione mancante; entro lo stesso termine è comunicato all'interessato un eventuale provvedimento negativo motivato; l'autorizzazione si intende rilasciata se entro il termine anzidetto non pervengono all'interessato provvedimenti di rigetto del Ministero.

7. L'autorizzazione provvisoria comporta l'obbligo da parte dell'interessato di disattivare immediatamente la stazione terrena in caso di interferenze dannose ad altri impianti autorizzati o registrati; in caso di inottemperanza il Ministero, revocata l'autorizzazione, provvede alla disattivazione a spese dell'obbligato, applicando le sanzioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 5.

8. Nel caso di modifiche da apportare alle stazioni terrene già autorizzate, deve essere data comunicazione al Ministero il quale si pronuncia entro il termine di novanta giorni.

9. Le variazioni riguardanti il contenuto della documentazione di cui al comma 2 devono essere comunicate tempestivamente al Ministero.

Art. 9
(Servizi di comunicazione via satellite)

1. I soggetti aventi sede nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE), che intendono fornire servizi di comunicazione via satellite utilizzando reti di stazioni terrene soggette alla autorizzazione di cui all'articolo 8, devono chiedere, salvo quanto previsto dal comma 6, l'autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, secondo il modulo riportato nell'allegato D.

2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c), g), h) ed i) nonchè da una relazione tecnica in ordine ai contenuti ed alle modalità di fornitura del servizio.

3. Entro dieci giorni il Ministero è tenuto a dare comunicazione del ricevimento della domanda e dell'avvio del procedimento.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda completa della documentazione necessaria ovvero dalla data di ricevimento della documentazione mancante; entro lo stesso termine è comunicato all'interessato un eventuale provvedimento negativo motivato; l'autorizzazione si intende rilasciata se entro il termine anzidetto non pervengono all'interessato provvedimenti di rigetto del Ministero.

5. Le variazioni attinenti ai servizi offerti in base al presente articolo sono comunicate al Ministero, il quale, nei successivi trenta giorni, può motivatamente vietare l'attivazione delle variazioni riguardanti i servizi stessi.

6. Per l'installazione e l'esercizio di una stazione terrena periferica VSAT solo ricevente, non collegata alla rete pubblica, l'interessato è tenuto a presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione da compilare secondo il modello riportato nell'allegato E: l'attivazione è consentita decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione. In caso di inottemperanza il Ministero, previa diffida, provvede alla disattivazione della stazione.

Art. 10
(Servizi di comunicazione via satellite SNG)

1. L'autorizzazione per i servizi di rete SNG è disciplinata dalle norme recate dall'articolo 8.

2. Il soggetto che ha conseguito in Italia l'autorizzazione di cui al comma 1, quando intende espletare un servizio di comunicazione via satellite SNG, deve chiedere, secondo il modulo riportato nell'allegato D, un'autorizzazione temporanea il cui rilascio è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la richiesta sia presentata, di norma, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'esecuzione del collegamento;

b) sia allegata la ricevuta del pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 12;

c) siano indicati l'impiego della stazione con le caratteristiche riportate nell'atto di autorizzazione del servizio di rete ed il relativo periodo di tempo non superiore a trenta giorni, rinnovabile;

d) si impegni, in caso di interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri autorizzati o registrati, a disattivare immediatamente la stazione.

3. Il soggetto che ha conseguito l'autorizzazione di cui al comma 1 in uno dei Paesi aderenti all'accordo SEE, quando intende espletare un servizio di comunicazione via satellite SNG, deve chiedere, secondo il modulo riportato nell'allegato D, un'autorizzazione temporanea il cui rilascio è subordinato alle seguenti condizioni:

a) presenti l'autorizzazione di rete conseguita nel Paese di appartenenza;
b) produca l'atto di impegno del fornitore della capacità satellitare;
c) la richiesta pervenga, di norma, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'esecuzione del collegamento con acclusa la prova del versamento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 12;
d) siano indicati l'impiego della stazione con le caratteristiche riportate nell'atto di autorizzazione del servizio di rete ed il relativo periodo di tempo non superiore a trenta giorni, rinnovabile;
e) si impegni, in caso di interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri autorizzati o registrati, a disattivare immediatamente la stazione.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate in tempo utile dal Ministero in relazione alla data prevista per l'effettuazione del collegamento; l'autorizzazione, purchè siano state rispettate le condizioni poste negli stessi commi 2 e 3, si intende rilasciata se, entro la data di cui trattasi, non pervengono all'interessato provvedimenti di rigetto del Ministero.

5. La violazione dell'obbligo di disattivazione di cui al comma 2, lettera d), ed al comma 3, lettera e), comporta la revoca dell'autorizzazione; il Ministero provvede a spese dell'obbligato a disattivare la stazione ed applica le sanzioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 5.

Art. 11
(Avvio del servizio)

1. Per ogni servizio di rete via satellite e per ogni servizio di comunicazione via satellite, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, deve essere richiesta e rilasciata una separata autorizzazione.

2. Il servizio non può essere avviato prima che l'autorizzazione sia o possa ritenersi concessa ai sensi degli articoli 8, 9 e 10.

3. E' tenuto a richiedere l'autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni anche il soggetto che intende gestire per le sue esigenze, separatamente o congiuntamente, servizi di rete e servizi di comunicazione via satellite.

Art. 12
(Contributi e canoni)

1. All'atto della richiesta di autorizzazione a fornire servizi via satellite o della domanda di rinnovo, l'interessato è tenuto al pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese per l'istruttoria nella misura e con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, 5 settembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1995.

2. Il soggetto autorizzato in via continuativa è tenuto al pagamento di un contributo annuo a titolo di rimborso spese per l'esecuzione di controlli amministrativi e di verifiche tecniche.

3. I soggetti autorizzati sono tenuti al pagamento di un canone per l'utilizzo delle frequenze necessarie all'espletamento del servizio.

4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3, nonchè le relative modalità di versamento, sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Gli importi stessi sono aggiornati ogni due anni secondo il tasso programmato di inflazione.

5. Nel rispetto dei principî di trasparenza e di non discriminatorietà, i canoni per l'uso delle frequenze possono essere determinati in misura diversa in funzione dell'importanza commerciale delle bande di frequenza.

6. I contributi ed i canoni non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ad opera dei concessionari della riscossione dei tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote in essi inscritte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 13
(Obblighi del fornitore dei servizi)

1. Negli atti di autorizzazione di cui agli articoli 8, 9 e 10, ove ne ricorra la necessità, è fatto specifico richiamo all'impegno del titolare a rispettare gli obblighi concernenti:

a) le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l);
b) la natura e le caratteristiche dei servizi offerti;
c) le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
d) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;
e) gli impegni internazionali dell'Italia.

2. Il soggetto autorizzato si impegna alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e dei dati personali in suo possesso in conformità alla legislazione vigente.

3. Le informazioni relative alle condizioni generali di fornitura dei servizi debbono essere rese pubbliche e comunque portate a conoscenza dell'utente a norma dell'articolo 1341 del codice civile.

4. Il titolare dell'autorizzazione per servizi di rete deve garantire l'impiego di mezzi di gestione e di controllo tali da assicurare il funzionamento corretto della rete onde evitare interferenze. L'interessato deve inoltre assicurare la messa a punto di procedure di messa in servizio, di gestione e di controllo delle stazioni dipendenti.

5. Le stazioni di rete devono operare con personale adeguatamente qualificato.

6. La mancata utilizzazione, totale o parziale, entro tre anni della porzione di banda assegnata comporta, rispettivamente, la revoca o la corrispondente riduzione dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 14
(Limitazioni)

1. Per ragioni di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione parziale o totale dei servizi offerti.

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 15
(Validità delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 hanno una validità massima di nove anni e sono rinnovabili.

2. Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere richiesto nel rispetto dei termini stabiliti negli atti di autorizzazione.

3. Le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.

Art. 16
(Pubblico registro)

1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto un registro pubblico delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.

Art. 17
(Accesso e interconnessione)

1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 8 hanno il diritto di collegare le loro reti via satellite alla rete pubblica di telecomunicazioni.

2. L'organismo di telecomunicazioni deve garantire agli autorizzati l'interconnessione alla propria rete:

a) attraverso il necessario numero di punti di interconnessione correlati alla autorizzazione rilasciata;

b) mediante interfacce tecniche adeguate;
c) a condizioni, ispirate da criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione e compatibili con il principio di proporzionalità e con l'applicazione dei criteri dettati dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 18
(Separazione delle contabilità)

1. L'organismo di telecomunicazioni, fornitore di capacità spaziale e di servizi via satellite, è obbligato a tenere separate contabilità:

a) per il servizio di offerta di capacità spaziale;
b) per i servizi di rete via satellite;
c) per i servizi di comunicazione via satellite.

Art. 19
(Controlli)

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i controlli necessari a verificare l'osservanza delle disposizioni recate dal presente decreto legislativo.

2. I fornitori dei servizi via satellite, compreso l'organismo di telecomunicazioni, devono consentire l'accesso alle loro sedi ed alla documentazione riguardante i servizi onde rendere possibili i controlli di cui al comma 1.

Art. 20
(Sanzioni)

1. L'effettuazione di servizi via satellite senza l'autorizzazione di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

2. L'effettuazione di servizi via satellite in difformità da quanto sancito negli atti di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

3. Nel caso in cui l'antenna destinata alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite non sia collegata esclusivamente a ricevitori radiotelevisivi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per l'attività abusivamente realizzata relativamente al periodo di esercizio accertato e, comunque, per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione di tale somma, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

5. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, ed in particolare nei casi di accertate interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri autorizzati o registrati, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può provvedere direttamente, a spese dell'interessato, a suggellare o a rimuovere l'impianto ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.

6. In caso di inosservanza degli obblighi recati dal presente decreto legislativo nonchè di mancato pagamento dei previsti contributi e canoni, il Ministero sospende, previa diffida, l'autorizzazione per un periodo di tempo da dieci giorni a tre mesi. In caso di recidiva, il Ministero, previa ulteriore contestazione, procede alla revoca della autorizzazione.

7. L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della legge 28 marzo 1991, n. 109, con riferimento alle apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite soggette alla procedura nazionale di approvazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni. Quando la violazione concerne apparecchiature terminali non omologate ne è disposta la confisca.

Art. 21
(Controversie)

1. Nel caso di controversie tra l'organismo di telecomunicazioni ed un fornitore di servizi via satellite, è ammesso reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide entro novanta giorni con provvedimento motivato.

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 22
(Convenzioni)

1. Le convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sono adeguate alle norme del presente decreto legislativo entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO A
(art. 8, comma 2, lettera b)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.15

Il sottoscritto..

nato a...il..

residente in..............................via...n......................

nella qualità di...

dichiara

ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490:

(1) che i propri famigliari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

Cognome e nome	Grado di parentela	Nato a	il
	(*)........................		
	(*)........................		
	(*)........................		
	(*)........................	....	....

Qualora il dichiarante non abbia conviventi, invece di quanto previsto dal punto (1), deve dichiarare:

(2) che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato:

(firma)..

(*) coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore, familiare di fatto convivente

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO B
(art. 8, comma 2, lettera d)

Domanda di autorizzazione per l'offerta di servizi di rete via satellite (ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, lett. d) del decreto legislativo..)

La società/ impresa individuale..

con sede in..

telefono....................................fax.....................................telex..

codice fiscale...partita I.V.A..

iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi aderenti all'accordo SEE, se esistente ....

rappresentata da:

cognome e nome..

luogo e data di nascita...

residenza o domicilio...

codice fiscale...

chiede

il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi di rete via satellite.

A tale proposito dichiara che:

1) ☐ si tratta di una nuova richiesta
☐ si tratta di modifica o di integrazione di una precedente richiesta (indicare gli estremi)

2) il servizio è destinato
☐ ad esigenze proprie
☐ ad offerta al pubblico

3) il tipo di servizio è
☐ punto - punto
☐ punto - multipunto

☐ very small aperture terminal (VSAT)
☐ trasmittente/ ricevente ☐ ricevente ;
☐ satellite news gathering (SNG)
☐ altri (specificare)..

4) la stazione terrena è
☐ fissa ☐ trasportabile

5) il tipo di trasmissione riguarda
☐ dati ☐ video ☐ voce

6) la stazione terrena si collega con il satellite......................................(come da notifica ITU)
☐ geostazionario posizione orbitale..............................
☐ non geostazionario

7) la capacità spaziale
☐ è propria
☐ è approvvigionata presso il fornitore...
(allegare copia contratto)
☐ è disponibile per..................anni a partire dal..................................(giorno/ mese /anno)

8) gli estremi di omologazione delle apparecchiature e di certificazione inerente la compatibilità elettromagnetica sono...

data..

(firma del richiedente)

....

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO C1
(art. 8, comma 2, lettera e 1)

DATE (Day/Month/Year) ☐☐/☐☐/☐☐ Administration Serial Number ☐☐☐☐☐☐☐☐	FORM OF NOTICE EARTH STATION (APPENDIX S4 - ANNEX 2A)	PAGE 1 OF ☐☐☐☐	ApS4/III

[illegible] NOTIFYING ADMINISTRATION ☐☐☐☐/☐☐☐☐	RR1488 Notification ☐	RR1107 Request for Coordination ☐	RR1610 Agreement under Art 14 ☐	Request for Assistance of the BR for RR1107 ☐ and/or RR1610 ☐	NOTIFICATION INTENDED FOR ADDITION MODIFICATION ☐ SUPPRESSION
FIRST NOTIFICATION ☐ RESUBMISSION ☐		RS46 Request for Coordination ☐		BR IDENTIFICATION NO. OF STATION TO BE MODIFIED / SUPPRESSED ☐☐☐☐☐☐☐☐☐	

1. CHARACTERISTICS OF THE EARTH STATION

A1e1. TYPE (Specific/Typical) ☐

A1e2. NAME OF THE EARTH STATION ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

A1e3a. COUNTRY[1] ☐☐☐

A1e3b. GEOGRAPHICAL COORDINATES[1]

Longitude				Latitude			
Degrees	E/W	Min	Sec	Deg	N/S	Min	Sec

A4c1. ASSOCIATED SPACE STATION ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

A4c2. NOMINAL ORBITAL LONGITUDE (if geostationary)

Degrees	E/W
☐☐☐☐☐☐	☐

A7a. HORIZON ELEVATION DIAGRAM[1] SEE ATTACHMENT NO. ☐☐

A7b. ELEVATION ANGLE[1] Degrees ☐☐☐•☐

A7c. OPERATING AZIMUTHAL ANGLES[1] FROM (Degrees) ☐☐☐•☐ TO (Degrees) ☐☐☐•☐

A7d. ALTITUDE[1] Metres ☐☐☐☐☐

A10. COORDINATION AREA DIAGRAMS SEE ATTACHMENT NO. ☐☐

A7a. TABLE OF VALUES FOR THE HORIZON ELEVATION[1]

AZIMUTH	ELEVATION ANGLE	AZIMUTH	ELEVATION ANGLE	AZIMUTH	ELEVATION ANGLE	AZIMUTH	ELEVATION ANGLE	AZIMUTH	ELEVATION ANGLE	AZIMUTH	ELEVATION ANGLE
	Degrees		Degrees		Degrees		Degrees		Degrees		Degrees
☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐
☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐
☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐
☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐
☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐
☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐	☐☐☐	☐☐☐•☐

GENERAL NOTES:

i. This form of notice consists of three parts - 1, 2, and 3 - as indicated below:
   1 - Characteristics of the earth station
   2 - Transmitting earth station characteristics and
   3 - Receiving earth station characteristics.

   In each part, each information item/data field includes a number in its label. This number is the same as that used for the same item in Appendix S4 (WRC-95) within the same part. For example, on the page labelled "Form ApS4/III - 2a" (at the bottom), the field "A2a. Date of bringing into use" is the item numbered 2a in Part A of Annex 2A to Appendix S4.

ii. Data items that are related are grouped together in a box. For example, the page labelled "Form ApS4/III - 2b" (at the bottom) contains a box titled "Emissions common to the assigned frequencies listed below". It is possible to specify 12 different emissions (with associated power and power density values) in this box. If there are more emissions, use another page of the same type to provide additional data, after checking (√) the field labelled "More emissions on next page" on the preceding page. In all cases where there is more information than can fit in a box, follow this procedure.

iii. This form can be used to add, modify or suppress an existing station, by entering A, M or S in the box at the top right-hand corner of this page in the area titled "Notification intended for". In the case of a modification of an existing station, where certain data fields are to be added, modified or suppressed, provide ALL the data in the particular box as they would look after the change. In addition, indicate that the corresponding antenna or group of assigned frequencies is being modified by entering M or R in the field that has been provided for this purpose at these levels.

iv. Certain fields in this notice form have a superscript "1" as part of their labels. This has the following meaning:
   1 - This information is not required for the notification of a typical earth station.

2. TRANSMITTING EARTH STATION CHARACTERISTICS

PAGE ☐☐☐☐ OF ☐☐☐☐

CHARACTERISTICS OF THE ANTENNA

ADD / MOD / SUP / REP of the antenna ☐

B1. ASSOCIATED SATELLITE RECEIVING BEAM DESIGNATION ☐☐☐☐

NOTE: For a steerable beam, the last character of the beam designation shall be "R"

OLD BEAM DESIGNATION (if changed) ☐☐☐☐

B5 EARTH STATION ANTENNA CHARACTERISTICS

a. MAXIMUM ISOTROPIC GAIN +/- dBi ☐☐☐●☐

b. BEAMWIDTH Degrees ☐☐☐●☐☐

c1. ANTENNA RADIATION PATTERN DIAGRAM. SEE ATTACHMENT NO ☐☐

c2. RADIATION PATTERN (give reference pattern or provide diagram) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

FOR NON-STANDARD ANTENNA PROVIDE:

Coefficient A dBi	Coefficient B dBi	Coefficient C dBi	Coefficient D dBi	PHI1 Degrees
☐☐●☐	☐☐●☐	☐☐●☐	☐☐●☐	☐☐●☐

INFORMATION COMMON TO THE FOLLOWING GROUPS (LISTS) OF ASSIGNED FREQUENCIES OF THIS ANTENNA

A2a. DATE OF BRINGING INTO USE Day ☐☐ Month ☐☐ Year ☐☐

A3a. OPERATING AGENCY OR COMPANY (Refer to Table 12A/12B of the Preface to the IFL & SRS) ☐☐☐

A3b. ADMINISTRATION RESPONSIBLE FOR THE STATION (Refer to Table 12A/12B of the Preface to the IFL & SRS) ☐☐

SPECIAL SECTION AR11/A (RR1042) Number
A R 1 1 / A / ☐☐☐☐

SPECIAL SECTION AR11/C (RR1060) Number
A R 1 1 / C / ☐☐☐☐

SPECIAL SECTION ART.14 (RR1610) Number
A R 1 4 / C / ☐☐☐☐

OTHER SPECIAL SECTIONS

	Reference	Number
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		

A6/A7. COORDINATED WITH OR AGREEMENT REACHED WITH

RR Provision	Symbols of the Administrations concerned
R R	
R R	
R R	
R R	
R R	

A6/A7. COORDINATION REQUESTED WITH OR AGREEMENT SOUGHT WITH

RR Provision	Symbols of the Administrations concerned
R R	
R R	
R R	
R R	
R R	

REMARKS

NOTES ON FILLING IN THE NEXT PAGES:

FOR EACH ANTENNA YOU MAY PROVIDE ONE OR MORE GROUPS (LISTS) OF ASSIGNED FREQUENCIES. EACH GROUP (LIST) HAVING ONE SET OF COMMON CHARACTERISTICS. THE BOTTOM HALF OF THIS PAGE CONTAINS COMMON DATA THAT IS APPLICABLE TO ONE OR MORE GROUPS (LISTS) OF FREQUENCIES OF THIS ANTENNA. FOR EACH GROUP (LIST) OF FREQUENCIES OF THIS ANTENNA, FIRST FILL IN THE SET OF COMMON CHARACTERISTICS, FOLLOWED BY THE GROUP (LIST) OF FREQUENCIES TO WHICH THE SET APPLIES. USE AS MANY PAGES AS NECESSARY

3. RECEIVING EARTH STATION CHARACTERISTICS

PAGE ☐☐☐☐ OF ☐☐☐☐

CHARACTERISTICS OF THE ANTENNA

ADD / MOD / SUP / REP of the antenna ☐

B1. ASSOCIATED SATELLITE TRANSMITTING BEAM DESIGNATION ☐☐☐☐

NOTE: For a steerable beam, the last character of the beam designation shall be "R"

OLD BEAM DESIGNATION (if changed) ☐☐☐☐

B5 EARTH STATION ANTENNA CHARACTERISTICS

a. MAXIMUM ISOTROPIC GAIN (+/- dBi) ☐☐☐☐ • ☐

b. BEAMWIDTH (Degrees) ☐☐☐ • ☐☐

c1. ANTENNA RADIATION PATTERN DIAGRAM SEE ATTACHMENT NO. ☐☐

c2. RADIATION PATTERN (give reference pattern or provide diagram)

FOR NON-STANDARD ANTENNA PROVIDE:

Coefficient A	Coefficient B	Coefficient C	Coefficient D	PHI1
dBi	dBi	dBi	dBi	Degrees
☐☐ • ☐	☐☐ • ☐	☐☐ • ☐	☐☐ • ☐	☐☐ • ☐

INFORMATION COMMON TO THE FOLLOWING GROUPS (LISTS) OF ASSIGNED FREQUENCIES OF THIS ANTENNA

A2a. DATE OF BRINGING INTO USE (Day / Month / Year) ☐☐ ☐☐ ☐☐

A3a. OPERATING AGENCY OR COMPANY (Refer to Table 12A/12B of the Preface to the IFL & SRS) ☐☐☐

A3b. ADMINISTRATION RESPONSIBLE FOR THE STATION (Refer to Table 12A/12B of the Preface to the IFL & SRS) ☐☐

SPECIAL SECTION AR11/A (RR1042)

A R 1 1 / A / ☐☐☐☐ (Number)

SPECIAL SECTION AR11/C (RR1060)

A R 1 1 / C / ☐☐☐☐ (Number)

SPECIAL SECTION ART.14 (RR1610)

A R 1 4 / C / ☐☐☐☐ (Number)

OTHER SPECIAL SECTIONS

	Reference	Number
(1)	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐
(2)	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐
(3)	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐
(4)	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐
(5)	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐

A6/A7. COORDINATED WITH OR AGREEMENT REACHED WITH

RR Provision	Symbols of the Administrations concerned
R R ☐☐☐☐	
R R ☐☐☐☐	
R R ☐☐☐☐	
R R ☐☐☐☐	
R R ☐☐☐☐	

A6/A7. COORDINATION REQUESTED WITH OR AGREEMENT SOUGHT WITH

RR Provision	Symbols of the Administrations concerned
R R ☐☐☐☐	
R R ☐☐☐☐	
R R ☐☐☐☐	
R R ☐☐☐☐	
R R ☐☐☐☐	

REMARKS

NOTES ON FILLING IN THE NEXT PAGES:

FOR EACH ANTENNA YOU MAY PROVIDE ONE OR MORE GROUPS (LISTS) OF ASSIGNED FREQUENCIES. EACH GROUP (LIST) HAVING ONE SET OF COMMON CHARACTERISTICS. THE BOTTOM HALF OF THIS PAGE CONTAINS COMMON DATA THAT IS APPLICABLE TO ONE OR MORE GROUPS (LISTS) OF FREQUENCIES OF THIS ANTENNA. FOR EACH GROUP (LIST) OF FREQUENCIES OF THIS ANTENNA FIRST FILL IN THE SET OF COMMON CHARACTERISTICS, FOLLOWED BY THE GROUP (LIST) OF FREQUENCIES TO WHICH THE SET APPLIES. USE AS MANY PAGES AS NECESSARY

ALLEGATO C21)
(art. 8, comma 2, lettera e 2)

CONTOURS DE COORDINATION DE LA STATION TERRIENNE DE TRANSMISSION
TRANSMITTING EARTH STATION COORDINATION CONTOURS
CONTORNOS DE COORDINACION DE LA ESTACION TERRENA TRANSMISORA

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO C2r)
(art. 8, comma 2, lettera e 2)

CONTOURS DE COORDINATION DE LA STATION TERRIENNE DE RECEPTION
RECEIVING EARTH STATION COORDINATION CONTOURS
CONTORNOS DE COORDINACION DE LA ESTACION TERRENA RECEPTORA

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO D
(art. 9, comma 1)
(art. 10, commi 2 e 3)

Domanda di autorizzazione per l'offerta di servizi di comunicazione via satellite (ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo ....)

La società/impresa individuale ....

con sede in ....

telefono.................................fax................................telex..

codice fiscale .... partita I.V.A. ....

iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi aderenti all'accordo SEE, se esistente

rappresentata da:

cognome e nome

luogo e data di nascita

residenza o domicilio

....

codice fiscale..

chiede

il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi di comunicazione via satellite.

A tale proposito dichiara che:

1) il tipo di servizio è

SNG (satellite news gathering) ☐

VSAT (very small aperture terminal) bidirezionale ☐

altri servizi ☐

2) la stazione satellitare terrena è destinata alla connessione alla rete pubblica sì ☐ no ☐

3) il servizio può essere così descritto (a) (b) (c)

(a) specificare se dati, video, audio, ecc.

(b) precisare se per esigenze proprie o per offerta al pubblico

(c) indicare, per servizio VSAT, le procedure previste per l'introduzione di una nuova stazione periferica

(data)........................ (firma del richiedente)..

Servizio di comunicazione VSAT bidirezionale

Nel caso di offerta di un servizio di comunicazione VSAT bidirezionale, la domanda deve inoltre contenere:

- gli estremi dell'autorizzazione relativa alla stazione di controllo HUB ed alle stazioni periferiche VSAT bidirezionali;
- la configurazione del sistema VSAT operante (nome del satellite impiegato, caratteristiche tecniche della stazione di controllo HUB e delle stazioni terrene periferiche quali frequenza in trasmissione e ricezione, potenza, posizione geografica, ecc.);
- gli estremi della certificazione relativa alla protezione degli esseri umani dai campi elettromagnetici;
- gli estremi delle approvazioni delle apparecchiature delle stazioni terrene periferiche.

Servizio di comunicazione SNG

Nel caso di offerta di un servizio di comunicazione SNG la domanda deve, inoltre, indicare:

- gli estremi dell'autorizzazione del servizo di rete SNG;
- gli estremi dell'atto di impegno del fornitore della capacità satellitare nel caso di autorizzazione rilasciata in uno dei Paesi aderenti all'accordo SEE;
- il nome del satellite impiegato;
- le apparecchiature di rete impiegate (tipo, frequenza in trasmissione e ricezione, potenza);
- la data, l'ora, il luogo, la durata dell'avvenimento da riprendere.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO E
(art. 9, comma 6)

Servizio di comunicazione VSAT monodirezionale

La società/impresa individuale ______________________________

____

con sede in ______________________________

telefono ______________ fax ______________ telex ______________

codice fiscale ______________ partita IVA ______________

iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi aderenti all'accordo SEE, se esistente, ______________________________

____

rappresentata da:

cognome e nome ______________________________

luogo e data di nascita ______________________________

residenza o domicilio ______________________________

codice fiscale ______________________________

dichiara

che intende espletare un servizio di comunicazione via satellite di tipo VSAT monodirezionale mediante l'installazione e la gestione di una stazione terrena periferica solo ricevente, non collegata alla rete pubblica di telecomunicazioni, sita in ______________

____

____

(località, indirizzo, nome del responsabile, telefono)

e dichiara altresì:

- che la stazione terrena periferica è conforme alle relative specifiche/norme tecniche di riferimento ______________________________

(estremi dell'approvazione ricevuta)

- che la stazione di controllo HUB del sistema VSAT è sita in ______________________________

______________________________ ,

è stata autorizzata da ______________________________

____

(estremi dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione)

ed ha le seguenti caratteristiche tecniche ______________________________

____

(descrizione della configurazione del sistema: satellite impiegato, frequenza in trasmissione, potenza, posizione geografica, ecc.).

(firma) ______________________________

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. L'art. 53 recita:

«Art. 53 *(Comunicazioni via satellite)*. — 1. L'attuazione della direttiva 94/46/CE della Commissione, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE, sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per gli operatori economici il diritto di importare, commercializzare, allacciare ed installare le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonché di provvedere alla manutenzione delle stesse;

b) disporre la Soppressione dei diritti esclusivi e speciali accordati al gestore pubblico e riguardanti le attività di cui alla lettera *a)*;

c) stabilire per le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonché per gli altri apparecchi terminali il divieto di allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni nei casi in cui essi non siano conformi alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni o non sussistano i requisiti essenziali;

d) prevedere che a ciascun gestore sia garantito il diritto di fornire i servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale, telex e di radiocomunicazioni mobili terrestri;

e) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali concernenti i servizi via satellite;

f) prevedere procedure di autorizzazione e di dichiarazione per la gestione delle stazioni trasmittenti a terra nonché il pagamento di corrispettivi e contributi;

g) disporre il divieto di ogni restrizione all'offerta di capacità del segmento spaziale;

h) stendere alle comunicazioni via satellite, con le opportune integrazioni, il regime sanzionatorio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 109, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di recepimento della direttiva 90/388/CEE».

— La direttiva 94/46/CE è pubblicata in GUCE n. L 268 del 19 ottobre 1994.

— La direttiva 88/301/CEE è pubblicata in GUCE n. L 131 del 27 maggio 1988.

— La direttiva 90/388/CEE è pubblicata in GUCE n. L 192 del 24 luglio 1990.

— La legge 28 marzo 1991, n. 109, reca disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

— La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

— Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, reca il recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.

— Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 614, reca attuazione della direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

— La direttiva 91/263/CEE è pubblicata in GUCE n. L 128 del 23 maggio 1991.

— La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in GUCE n. L 220 del 30 agosto 1993.

— La direttiva 93/97/CEE è pubblicata in GUCE n. L 290 del 24 novembre 1993.

— Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615, reca attuazione della direttiva 89/336/CEE modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE, in materia di compatibilità elettromagnetica.

— La direttiva 89/336/CEE e pubblicata in GUCE n. L 139 del 23 maggio 1989.

— La direttiva 92/31/CEE è pubblicata in GUCE n. L 126 del 12 maggio 1992.

— Il D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740, reca esecuzione degli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6 dicembre 1989.

— Il D.P.R. 4 settembre 1995, n. 420, reca il regolamento per la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, sopratiportato.

— Il D.M. 31 gennaio 1993 reca approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

— Il D.M. 23 maggio 1992, n. 314, reca il regolamento per l'attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

Nota all'art. 2:

— Per il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, vedi note alle premesse. L'art. 1, comma 1, reca le definizioni utili ai fini del decreto. La lettera *g)* recita: «*g)* "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del *trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in* partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale».

Note all'articolo 4:

— Per il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 614, vedi note alle premesse.

— Per il D.M. 23 maggio 1992, n. 314, vedi note alle premesse. L'allegato 13 viene di seguito riportato:

«ALLEGATO 13

DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO DALLE IMPRESE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI.

Art. 1. — 1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validità di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo atto.

2. L'autorizzazione non è cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo che ha rilasciato l'atto. Ciò vale anche in caso di subentro nella titolarità dell'impresa.

Art. 2. — 1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi:

a) installatori e/o manutentori;

b) costruttori.

2. L'autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori è suddivisa in tre gradi:

a) 1° grado: consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;

b) 2° grado: consente le stesse operazioni del 1° grado relativamente ad impianti interni con capacità fino a 400 terminazioni interne per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica;

c) 3° grado: consente le operazioni del 2° grado relativamente ad impianti interni per sola fonia di capacità fino a 120 derivati.

3. L'autorizzazione per la classe costruttori consente alle imprese costruttrici di apparecchiature terminali l'installazione, l'allacciamento e/o la manutenzione di impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiature.

Art. 3. — 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa interessata deve dimostrare di possedere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 4, i seguenti requisiti di idoneità:

a) *classe installatori e/o manutentori:*

1) primo grado:

1.1) personale tecnico dipendente:

una unità addetta alla progettazione degli impianti;

otto unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

1.2) strumenti di misura:

dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;

misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio 50 MHz, impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di protocollo per reti locali, un reflettometro per reti locali ed un personal computer portatile con schede di accesso per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;

1.3) locali:

uffici: un locale ad uso ufficio presso cui ha sede l'impresa;

magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo dell'impresa che possa contenere le varie apparecchiature di telecomunicazioni, le attrezzature di cantiere e di squadra;

1.4) automezzi:

cinque automezzi di cui due autofurgoni;

1.5) assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

2) secondo grado:

2.1) personale tecnico dipendente:

una unità addetta alla direzione dei lavori;

quattro unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

2.2) strumenti di misura:

dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;

misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo o impulsometro; reflettometro per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;

la strumentazione va inoltre integrata con quella specifica indicata dal costruttore delle apparecchiature.

2.3) locali: come il primo grado;

2.4) automezzi:

tre automezzi di cui un autofurgone;

2.5) assicurazione:

copertura, assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

3) terzo grado:

3.1) personale tecnico dipendente:

una unità addetta alla direzione dei lavori;

due unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

3.2) strumenti di misura:

dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;

misuratore di terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione specifica indicata dal costruttore degli apparati per i quali è stata ottenuta la licenza;

3.3) locali: come il primo grado;

3.4) assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

4. I privati, che con proprio personale specializzato intendono provvedere alla installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di impianti di telecomunicazioni su fondi di loro proprietà o dei quali essi abbiano titolo a disporre, debbono ottenere la relativa autorizzazione.

5. In tale ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e secondo grado, i requisiti di cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e 1.5) e 2.3), 2.4) e 2.5) e, quanto al terzo grado, i requisiti di cui ai punti 3.3) e 3.4).

b) *classe costruttori.*

La costruzione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni è requisito sufficiente per l'iscrizione alla classe costruttori.

Art. 4. — 1. Per ottenere l'autorizzazione relativa alla classe installatori e/o manutentori, l'impresa deve inviare o presentare al Ministero P.T. - Ispettorato generale delle telecomunicazioni, un'apposita istanza in bollo nella quale deve essere specificato il grado di autorizzazione richiesto.

Tale istanza va corredata dai seguenti documenti, in regola con l'imposta di bollo:

a) certificato di iscrizione alla camera dell'industria, del commercio e dell'artigianato od alla cancelleria del tribunale comprovante l'attività specifica dell'impresa;

b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente l'impresa;

c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente attestante, alla data dell'istanza, il legittimo possesso delle attrezzature e degli automezzi;

d) copia conforme degli atti di proprietà o dei documenti attestanti la legittima disponibilità dei beni immobili relativamente ai locali di cui all'art. 3;

e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

f) documento rilasciato dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale attestante che l'impresa ha alle proprie dipendenze il personale previsto dall'art. 3 in corrispondenza al grado richiesto;

g) copia conforme di attestati di abilitazione per il personale dipendente addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si certifichi:

1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel primo grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte già autorizzate di primo grado;

2) per il secondo grado: esperienza di direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel secondo grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte già autorizzate di secondo o primo grado;

3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel terzo grado o alle dipendenze di ditte già autorizzate.

4) per ditte già autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto il relativo atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle premesse;

h) ricevuta del versamento in favore dell'amministrazione, a titolo di rimborso spese per istruttoria, delle somme:

L. 1.000.000 per il primo grado;

L. 500.000 per il secondo grado;

L. 300.000 per il terzo grado;

L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe costruttori.

3. Le imprese che chiedono l'autorizzazione per la installazione e/o manutenzione delle apparecchiature terminali possono, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2.

4. Tali requisiti vanno successivamente documentati, a richiesta dell'amministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

5. Per le imprese che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle apparecchiature terminali non occorre allegare all'istanza la documentazione di cui al comma 2, lettera *g)*.

6. Per la classe costruttori è sufficiente la presentazione dell'istanza corredata dai documenti di cui al comma 2, lettere *a)* ed *e)*

Art. 5. — 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita l'impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, a provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117, lettera *a)*, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione di versamento.

2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore del servizio pubblico ed agli altri organi dell'amministrazione interessati.

3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, l'impresa è invitata a provvedere per la regolarizzazione o l'integrazione.

4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.

5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

Art. 6. — 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dispone, nel triennio, l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso l'impresa autorizzata al fine di constatare la permanenza dei requisiti di idoneità di cui all'art. 3.

2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all'organo che ha disposto l'accertamento.

Art. 7. — 1. L'efficacia dell'autorizzazione è sospesa con provvedimento dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni quando a carico dell'impresa o dei titolari della stessa si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;

b) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni nonché procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione;

c) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;

d) mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

e) inosservanza dell'obbligo riguardante la consistenza minima e la qualificazione del personale tecnico.

2. L'efficacia dell'autorizzazione è altresì sospesa, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o le attrezzature e gli automezzi previsti all'art. 3 manchino o non corrispondano al minimo prescritto.

3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* e del comma 2, nonché nel caso di inottemperenza alle diffide di cui al medesimo comma 2, è disposta la revoca dell'autorizzazione.

4. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono notificati all'impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico.

Art. 8. — 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di validità dell'autorizzazione, le imprese che intendano proseguire la propria attività debbono presentare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni una richiesta nella quale, tra l'altro, si dichiara, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado di appartenenza.

2. Le imprese di installazione e/o manutenzione già autorizzate, che intendano essere abilitate al grado superiore, debbono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 4.

3. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova autorizzazione con validità triennale entro la scadenza della precedente autorizzazione ovvero comunica i motivi della reiezione della richiesta.

Art. 9. — 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1982, citato nelle premesse, che non chiedano una nuova autorizzazione a norma del presente decreto, possono continuare ad esercitare la propria attività fino alla scadenza dell'autorizzazione già rilasciata».

Note all'art. 7:

— La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

— La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 4 agosto 1994, n. 490, reca disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

— Il regolamento delle radiocomunicazioni è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, citato nelle note alle premesse.

L'appendice 28 indica i dati tecnici necessari per l'effettuazione del coordinamento in ambito nazionale ed internazionale delle assegnazioni di frequenze a ciascuna stazione terrena e per la registrazione delle assegnazioni nella lista internazionale delle frequenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

— L'art. 2359 del codice civile così recita:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

Note all'art. 12:

— Il decreto ministeriale 5 settembre 1995 reca determinazione dei contributi per le autorizzazioni concernenti l'offerta dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati.

— Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 reca istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652. L'art. 67 disciplina la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette. Il comma 2 recita:

«2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendenza di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli».

Nota all'art. 13:

— L'art. 1341 del codice civile così recita:

«Art. 1341 *(Condizioni generali di contratto)*. — Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria».

Nota all'art. 17:

Il D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 289 reca attuazione della direttiva 92/44/CE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate.

Nota all'art. 20:

— Per la legge 28 marzo 1991, n. 109 vedi note alle premesse. L'art. 1, commi 2, 3 e 4, recita:

«2. Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate ai sensi della normativa in vigore.

3. All'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.

4. I materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del provvedimento amministrativo di omologazione».

Nota all'allegato A:

— Per il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vedi note all'art. 8.

97G0083

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recanti disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Strotmann Margret, nata in Bochum (RFG) il 6 giugno 1934, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico denominato «Diplom-psychologe» rilasciatole il 1° marzo 1968 dall'Università di Münster ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sopra indicata signora ha fornito la prova di avere svolto attività professionale riconducibile a quella dello «psicologo» per due anni negli ultimi dieci anni;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Strotmann Margret, nata a Bochum (RFG) il 4 giugno 1934, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico denominato «diplom-psychologe» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 27 febbraio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A1378

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 febbraio 1997.

Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'art. 4, i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua i prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto;

Preso atto del parere espresso in data 3 marzo 1995 dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 e ai sensi dell'art. 5, lettera *d)*, della medesima legge n. 57/1992 che individua i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;

Considerato che per rispondere ad urgenti esigenze di ordine sanitario e ambientale è opportuno adottare un decreto che fissi i criteri per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto, con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi, nell'attesa che vengano compiuti gli ulteriori studi necessari per l'individuazione dei criteri per l'omologazione dei prodotti che contengono tali materiali sostitutivi, in relazione alle necessità d'uso e ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che alla data della pubblicazione del presente decreto producono, importano o utilizzano materiali sostitutivi dell'amianto e che intendono accedere alla procedura di omologazione di cui al successivo art. 3, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati di cui all'allegato 1P (se produttori o importatori) o 1U (se utilizzatori).

Art. 2.

Il materiale sostitutivo dell'amianto prodotto, importato o utilizzato, per ottenere l'omologazione deve soddisfare integralmente i requisiti di cui all'allegato 2.

Art. 3.

1. Ai fini dell'omologazione, le imprese interessate sono tenute ad inviare, unitamente ai dati di cui all'art. 1, una dichiarazione giurata del legale rappresentante dell'azienda attestante che il materiale sostitutivo (prodotto, importato o utilizzato) rispetta integralmente i requisiti stabiliti nell'allegato 2 del presente decreto e la veridicità dei dati comunicati ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

Le imprese che abbiano notificato i dati ed inviato la comunicazione di cui agli articoli precedenti, possono apporre sui propri materiali sostitutivi dell'amianto la dicitura: «Il materiale prodotto/importato/utilizzato è omologato ai sensi della legge n. 257/1992, art. 6, comma 2», a condizione che tali materiali siano del tutto rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

L'omologazione ha una durata di tre anni e può essere revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1) sulla base di nuove indicazioni fornite dalla commissione interministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 257/1992;

2) sulla base delle proprie valutazioni tecniche in relazione ai dati forniti dall'impresa, sentita la commissione di cui al punto precedente;

3) a seguito di controlli effettuati dalle competenti autorità sanitarie o ambientali da cui risulti la non rispondenza dei dati comunicati con le effettive caratteristiche dei materiali omologati.

Art. 6.

Il Ministero dell'industria cura la pubblicazione annuale sulla *Gazzetta Ufficiale* di un elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione ai sensi del presente decreto e gli estremi relativi agli eventuali provvedimenti di revoca.

Art. 7.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni fornite alla commissione di cui all'art.4 della legge n. 257/1992, può richiedere alle imprese di cui al precedente art. 1, di inviare ulteriori dati tecnico-scientifici, secondo le modalità che caso per caso saranno stabilite dalla stessa Amministrazione. Il Ministero dell'industria a tal fine potrà promuovere accordi volontari tra più aziende interessate allo stesso problema.

Roma, 12 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

ALLEGATO 1P

MODELLO PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO - IMPRESE PRODUTTRICI.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Via Molise, 2 - ROMA

OGGETTO: Decreto ministeriale omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto.

Il sottoscritto (nome, cognome) ....
nato a .... il ....
residente in via .... c.a.p. ....
città .... prov. (..........)
in qualità di titolare legale rappresentante della ditta ....
con sede in via ....
c.a.p. .... città .... prov. (..........)
tel. n. .... codice fiscale ....
esercente l'attività di ....
codice n. .... dichiara quanto segue:

a) materiale prodotto;

b) procedimenti applicati;

c) tipo e quantitativo del materiale sostitutivo dell'amianto prodotto (espressi in mc/anno ed in q/anno) e rispondenza dello stesso ai requisiti di cui all'allegato 2.

Si allegano:

a) le schede di sicurezza del materiale sostitutivo considerato;

b) il certificato dell'istituto di analisi attestante i risultati delle prove effettuate sul materiale;

c) principali impieghi del materiale;

d) la dichiarazione giurata del rappresentante legale dell'azienda come prevista dall'art. 3 del presente decreto.

Data, ...

Firma e timbro della ditta

ALLEGATO 1U

MODELLO PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO - IMPRESE UTILIZZATRICI.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Via Molise, 2 - ROMA

OGGETTO: Decreto ministeriale omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto

Il sottoscritto (nome, cognome, qualifica) ....

nato a .... prov. (..........) il ....

residente in via .... c.a.p. ....

città .... prov. (..........)

in qualità di titolare legale rappresentante (*) della ditta ....
con sede in via .... n. ....
c.a.p. .... città .... prov. (..........)
tel. n. .... codice fiscale ....
esercente l'attività di ....
codice n. .... dichiara quanto segue:

a) materiale utilizzato (provenienza nome commerciale) e prodotti ottenuti;

b) procedimenti applicati;

c) tipo e quantitativo del materiale sostitutivo dell'amianto utilizzato (espressi in mc/anno ed in q/anno) e rispondenza dello stesso ai requisiti di cui all'allegato 2;

d) tipi e quantitativi di prodotti contenenti il materiale sostitutivo dell'amianto (espressi in mc/anno ed in q/anno) e percentuali di impiego di quest'ultimo, presenza di altri materiali sostitutivi nello stesso prodotto.

Si allegano:

a) le schede di sicurezza del materiale sostitutivo considerato:

b) i certificati del/dei laboratorio/i di analisi attestanti i risultati delle determinazioni effettuate sul materiale (in attesa della definizione di affidabili metodologie specifiche per l'accertamento dei requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto, si suggerisce l'uso delle tecniche indicate nell'appendice 13 al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 e nel decreto del Ministero della sanità 6 settembre 1994, recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

c) la dichiarazione giurata del rappresentante legale dell'azienda come prevista dall'art. 3 del presente decreto.

Data, ...

Firma e timbro della ditta

....

(*) Indicare gli estremi di conferimento dei poteri di rappresentanza legale della ditta.

ALLEGATO 2

REQUISITI RICHIESTI PER I MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO AI FINI DELLA LORO OMOLOGAZIONE

I materiali sostitutivi dell'amianto devono soddisfare integralmente tutti i requisiti che sono di seguito indicati ai fini della loro omologazione:

1) devono essere esenti da amianto (ove per esenti si intende che il loro esame con tecniche di microscopia elettronica analitica non deve evidenziare presenza di fibre di amianto);

2) non devono contenere in concentrazione totale $\geq$ 0,1% sostanze elencate nell'allegato I al D.M. 16 febbraio 1993 e successive modificazioni che siano classificate «cancerogene di categoria 1 o 2 e siano etichettate almeno come Tossica T» con la frase di rischio R45 «Può provocare il cancro» o con la frase di rischio R49 «Può provocare il cancro in seguito ad inalazione»,

ovvero

classificate dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale (CCTN) nella categoria 1 o nella categoria 2,

ovvero

classificate dall'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nel gruppo 1 o nel gruppo 2a;

3) i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro ≥ 3) devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) diametro geometrico medio ≥ 3 micron e contenuto di fibre con diametro geometrico medio minore di 3 micron in percentuale sul totale delle fibre inferiore al 20%;

b) non devono contenere fibre che, indipendentemente dal loro diametro, abbiano la tendenza a fratturarsi lungo linee parallele all'asse longitudinale. Qualora contengano fibre che manifestino la tendenza a fratturarsi lungo l'asse longitudinale, devono essere considerati innocui da parte della Commissione consultiva tossicologica nazionale (C.C.T.N.) ovvero, essere classificati dalla stessa Commissione in categorie diverse dalla 1 e dalla 2 o classificati dalla Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) in categorie diverse dalla 1 e dalla 2a;

c) nei materiali a base di fibre polimeriche il monomero presente in forma libera deve soddisfare il requisito di cui al precedente punto 2; qualora la fibra polimerica sia destinata alla fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con alimenti, farmaci e simili il monomero presente in forma libera deve invece soddisfare i limiti stabiliti dal decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220;

4) i materiali sostitutivi dell'amianto non devono dar luogo a rifiuti classificabili come tossici e nocivi a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modifiche.

97A1879

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 marzo 1997.

Variazione al decreto ministeriale 18 gennaio 1990 recante finanziamento del programma di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali, relativo all'anno 1989.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Visto il decreto ministeriale n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui è stato approvato il programma di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativo all'anno 1989;

Considerato che, con nota n..1311 del 15 gennaio 1997, la provincia di Benevento ha comunicato la rinuncia al finanziamento relativo alla strada provinciale ex nazionale (Calvese) per complessive L. 499.000.000;

Visto che con la predetta nota la provincia di Benevento ha richiesto la devoluzione della disponibilità di L. 499.000.000 a favore dei seguenti progetti: strada provinciale Torrecuso-Paupisi-Solopaga per L. 299.000.000 e strada provinciale Vitulano-Montedrago-Trinità (Camposauro) per L. 200.000.000;

Ritenuto che detti interventi rispondono ai requisiti della legge n. 67/1988 e che, pertanto, la richiesta della provincia di Benevento può essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

È accolta la riunione dell'amministrazione provinciale di Benevento al finanziamento ex legge n. 67/88 dell'importo relativo alla strada provinciale ex Nazionale per L. 499.000.000.

Art. 2.

È accolta la richiesta dell'amministrazione provinciale di Benevento di devoluzione della somma di L. 499.000.000 come sopra individuata a favore degli interventi di seguito riportati al fianco di ciascuno indicati:

Benevento:

strada provinciale Torrecuso-Paupisi-Solopaga per L. 299.000.000;

strada provinciale Vitulano-Montedrago-Trinità (Camposauro) per L. 200.000.000.

Si richiamano le disposizioni contenute nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 3 marzo 1997

Il Ministro: COSTA

97A1882

DECRETO 5 marzo 1997.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 18 dicembre 1996, n. 679;

Vista la nota della prefettura di Messina in data 11 gennaio 1997, n. 96/1312/GAB;

Vista la nota della regione siciliana in data 4 febbraio 1997, n. 34;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

È vietato l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso secondo il seguente calendario:

dal 15 marzo al 30 ottobre 1997: divieto per le isole Alicudi, Stromboli e Panarea.

dal 1° luglio al 30 settembre 1997: divieto per le isole Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) Alicudi, Stromboli e Panarea: veicoli adibiti al trasporto merci;

B) Lipari, Vulcano e Filicudi: veicoli adibiti al trasporto merci; caravan e auto-caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei compeggi esistenti; veicoli a servizio di soggetti che risultano in possesso di abitazione o di prenotazione alberghiera, extralberghiera o in casa privata per il periodo minimo di sette giorni.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

All'assessorato alla viabilità e traffico del comune di Lipari è consentito, per provate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.

Art. 6.

Al prefetto di Messina è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il perdiodo considerato.

Roma, 5 marzo 1997

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1997
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 97

97A1964

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Banca latte La Nurrese», in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Sassari, nei confronti della società cooperativa «Banca latte La Nurrese», con sede in Sassari, risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Banca latte La Nurrese», con sede in Sassari, in regione La Corte, per atto a rogito del notaio dott. Gaetano Porqueddu di Sassari, in data 28 ottobre 1978, repertorio 5505, fasc. 3253, registro delle società n. 3005 del tribunale di Sassari, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Sotgiu Giuseppe, nato ad Arzachena (Sassari), il 18 novembre 1959 e residente in Sassari, via Matteotti, 15/*A*, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 25 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1880

DECRETO 3 marzo 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996, prot. 188, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale della Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 - che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di consumo Dipendenti comune di Latina a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Orsini in data 9 aprile 1979, rep. n. 143004, reg. soc. n. 5941; BUSC n. 1741/170697;

2) società cooperativa In.Ca.S. - Interline Cargo Sistem a responsabilità limitata, con sede in Sabaudia, costituita per rogito notaio Pannunzio in data 31 luglio 1987, rep. n. 15117, reg. soc. n. 13123; BUSC n. 2713/226166;

3) società cooperativa Interservice a responsabilità limitata, con sede in Gaeta, costituita per rogito notaio De Prisco in data 11 maggio 1990, rep. n. 1244, reg. soc. n. 16365; BUSC n. 2920/247610.

Latina, 3 marzo 1997

Il dirigente: D'INCERTOPADRE

97A1881

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 27 febbraio 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Kouassi Emmanuel Alexandre Nouama, ambasciatore della Repubblica della Costa d'Avorio, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 27 febbraio 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Guenter Birbaum, ambasciatore d'Austria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 27 febbraio 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Julie Nanyoni Mphande, ambasciatore della Repubblica del Malawi (con residenza a Bruxelles), il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

97A1899

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 27 febbraio 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Hugh Roderick Morehouse, console generale d'Australia a Milano.

In data 24 febbraio 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Filippo Tortorici, console onorario della Repubblica federale di Germania a Palermo.

97A1900

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante: «Disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997».

Il decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante: «Disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 1997.

97A1975

MINISTERO DEL TESORO

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa conguaglio per il settore telefonico

Con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato n. 225514 del 23 gennaio 1997 è stata chiusa la liquidazione della Cassa conguaglio per il settore telefonico, approvando il relativo rendiconto presentato dal liquidatore.

97A1904

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 marzo 1997

Dollaro USA	1696,05
ECU	1933,16
Marco tedesco	995,16
Franco francese	295,07
Lira sterlina	2700,11
Fiorino olandese	884,28
Franco belga	48,241
Peseta spagnola	11,734
Corona danese	260,89
Lira irlandese	2634,30
Dracma greca	6,347
Escudo portoghese	9,917
Dollaro canadese	1238,90
Yen giapponese	13,840
Franco svizzero	1152,99
Scellino austriaco	141,40
Corona norvegese	249,16
Corona svedese	221,27
Marco finlandese	332,89
Dollaro australiano	1347,17

97A1998

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Revoca dell'incarico al vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Vercelli

Con decreto ministeriale 3 marzo 1997 è stata disposta la revoca dell'incarico di vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Vercelli, in liquidazione coatta amministrativa, conferito con decreto ministeriale 30 settembre 1995.

97A1908

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione di solidarietà ed assistenza dell'Ufficio italiano dei cambi», in Roma

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1997 la «Fondazione di solidarietà ed assistenza dell'Ufficio italiano dei cambi», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

97A1911

Estinzione della casa della Congregazione delle suore della Natività di N.S.G.C., in Roma

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1997, viene estinta la casa della Congregazione delle suore della Natività di N.S.G.C., con sede in Roma, ed il suo patrimonio, costituito dai beni immobili, viene devoluto alla casa di procura della Congregazione delle suore di Cristo, Unione Mysterium Christi, con sede in Roma, fatta salva l'autorizzazione di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

97A1912

Estinzione della casa generalizia della Congregazione delle suore della Natività di N.S.G.C., in Bordighera

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 1997, viene estinta la casa generalizia della Congregazione delle suore della Natività di N.S.G.C., con sede in Bordighera (Imperia) ed il suo patrimonio, costituito dai beni immobili, viene devoluto alla casa di procura della Congregazione delle suore di Cristo, Unione Mysterium Christi, con sede in Roma, fatta salva l'autorizzazione di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

97A1913

Estinzione del Monastero delle monache Clarisse in S. Donà di Piave

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 1997, viene conferita efficacia civile al provvedimento di estinzione del Monastero delle monache Clarisse, con sede in S. Donà di Piave (Venezia).

97A1914

Estinzione dell'«Ente religioso ospedali Marini Alberoni E.R.O.M.A.», in Alberoni di Venezia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 1997, viene conferita efficacia civile al provvedimento di estinzione dell'«Ente religioso ospedali Marini Alberoni E.R.O.M.A.», con sede in Alberoni di Venezia.

97A1915

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Decreto A.I.C. n. 46/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale MIGRANAL nella forma e confezione: un flacone 1,5 ml soluzione endonasale - erogazione 0,5 mg/spruzzo pari a 12 spruzzi-dose.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati n. 1, codice fiscale n. 07195130153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile Sandoz-LPB-Samil, sito in Milano, via Quaranta n. 12.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

un flacone 1,5 ml soluz. endonasale-erogazione 0,5 mg/spruzzo pari a 12 spruzzi-dose;

A.I.C. n. 032321010 (in base 10) 0YUCHL (in base 32);

classe: C.

Composizione: un ml di soluzione endonasale contiene: principio attivo: diidroergotamina mesilato 5,5 mg. Eccipienti: caffeina anidra, glucosio anidro, benzalconio cloruro, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: attacco emicranico, con o senza aura.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 47/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale MIGRAMIST nella forma e confezione: un flacone 1,5 ml soluzione endonasale - erogazione 0,5 mg/spruzzo pari a 12 spruzzi-dose.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati n. 1, codice fiscale n. 00738480151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile Sandoz-LPB-Samil, sito in Milano, via Quaranta n. 12.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

un flacone 1,5 ml soluz. endonasale-erogazione 0,5 mg/spruzzo pari a 12 spruzzi-dose;
A.I.C. n. 032336012 (in base 10) 0YUU4D (in base 32);
classe: C.

Composizione: un ml di soluzione endonasale contiene: principio attivo: diidroergotamina mesilato 5,5 mg. Eccipienti: caffeina anidra, glucosio anidro, benzalconio cloruro, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: attacco emicranico, con o senza aura.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art.4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto G n. 48/97 del 12 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica «ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO».

Confezioni: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 100 ml, sacca PVC da 250 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml.

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro g 3,80, potassio cloruro g 2,24, sodio lattato (da acido lattico e sodio idrossido) g 2,58, magnesio cloruro $6H_2O$ g 0,31, sodio acetato $3H_2O$ g. 7,08, glucosio monoidrato g. 55,00. Eccipienti: sodio bisolfito g. 0,45, acqua per preparazioni iniettabili q. b. a 1000 ml.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 50 ml 032617019/G (in base 10) 0Z3DKV (in base 32);
flacone 100 ml 032617021/G (in base 10) 0Z3DKX (in base 32);
flacone 250 ml 032617033/G (in base 10) 0Z3DL9 (in base 32);
flacone 500 ml 032617045/G (in base 10) 0Z3DLP (in base 32);
sacca PVC 100 ml 032617058/G (in base 10) 0Z3DM2 (in base 32);
sacca PVC 250 ml 032617060/G (in base 10) 0Z3DM4 (in base 32);
sacca PVC 500 ml 032617072/G (in base 10) 0Z3DMJ (in base 32);
sacca PVC 1000 ml 032617084/G (in base 10) 0Z3DMW (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto NCR n. 49/97 del 12 febbraio 1997

Specialità: «FLANTADIN», anche nella confezione: flacone gocce 8 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via R. Lepetit n. 8, codice fiscale n. 00795960152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in località Valcanello - Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

gocce 8 ml;
A.I.C. n. 025464064 (in base 10) 0S9380 (in base 32);
classe: C.

Composizione: un ml di sospensione contiene: principio attivo: deflazacort mg 22,75. Eccipienti: silicato di alluminio e magnesio, sodio carbossimetilcellulosa, alcool benzilico, sorbitolo, polisorbato 80, acido acetico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: insufficiente attività primaria e secondaria delle ghiandole surrenali (da solo o in associazione con mineralcorticoidi). Malattie reumatiche: artropatia psoriasica, artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artropatia gottosa acuta, osteoartrite post-traumatica, borsite acuta e subacuta, tenosinovite acuta non specifica, epicondilite. Malattie del collageno: lupus eritematoso sistemico (LES), cardite reumatica acuta (reumatismo cardiaco), dermatomiosite sistemica (polimiosite). Malattie dermatologiche: pemfigo, dermatite erpetiforme bollosa, eritema polimorfo grave (sindrome di Stevens-Johnson), dermatite esfoliativa, micosi fungoide (linfoma cutaneo), psoriasi grave, dermatite seborroica grave. Stati allergici: rinite allergica stagionale o permanente, asma bronchiale, dermatite da contatto, dermatite atopica, malattia da siero, iperreattività ai farmaci. Malattie respiratorie: sarcoidosi sintomatica, berilliosi, tubercolosi polmonare fulminante o disseminata (in associazione con appropriata chemioterapia), polmonite da aspirazione. Malattie oculari (processi infiammatori e allergici gravi, acuti e cronici): ulcere allergiche corneali marginali, herpes zooster oculare, infiammazione del segmento anteriore del globo oculare, coroidite e uveite diffusa posteriore, oftalmite simpatica, congiuntivite allergica, cheratite, corioretinite, nevrite dell'ottico, irite, e iridociclite. Disordini ematologici e malattie ematologiche ad evoluzione maligna: piastrinopenia secondaria dell'adulto, anemia emolitica autoimmune, eritroblastopenia, anemia congenita ipoplastica; morbo di Hodgkin, linfomi non-Hodgkin, leucemia linfatica cronica, leucemia acuta dell'infanzia, etc. Stati edematosi: sindrome nefrosica idiopatica o secondaria a LES. Malattie gastro-intestinali: colite ulcerativa, enterite regionale.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto NCIZ n. 51/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: «MAIORAD», nella confezione: «Retard» 30 capsule 200 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Rotta Research Laboratorium S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, Galleria Unione n. 5, codice fiscale n. 04472830159.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Pharmatec International S.r.l. nello stabilimento sito in via Tirso n. 6, S. Giuliano Milanese (Milano); le operazioni terminali di controllo e confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in via Valosa di Sopra n. 9, Monza (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Retard» 30 capsule 200 mg;
A.I.C. n. 024575058 (in base 10) 0RFZ2L (in base 32);
classe: C.

Composizione: ogni capsula contiene: principio attivo: tiropramide cloridrato 200 mg. Eccipienti: saccarosio, amido, acido stearico, gommalacca, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); componenti della capsula di gelatina dura: titanio biossido (E 171), ossido di ferro giallo (E 172), ossido di ferro rosso (E 172), gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sindromi spastico-dolorose acute, per esempio coliche epato-biliari, addominali di diversa natura, renali o uretrali, spasmi e dolori addominali originati da discinesie gastrointestinali, litiasi biliare, colecistite, aderenze post-operatorie.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 52/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: «ARESTAL» nella forma e confezione: 20 compresse 1 mg.

Titolare A.I.C.: Janssen - Cilag S.p.a., con sede legale in via Janssen, borgo San Michele, Latina, codice fiscale 00962280590.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Janssen Pharmaceutica N.V. 30 Turnhoutseweg - Beerse (Belgio), le operazioni di controllo e confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito a Latina.

Confezioni autorizzate. numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse 1 mg;
A.I.C. n. 029303017 (in base 10) 0VY879 (in base 32);
classe: C.

Composizione: una compressa contiene: principio attivo: ossi-loperamide 1,04 mg (equivalente a 1 mg di ossi-loperamide anidra). Eccipienti: lattosio, amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa, amido di patata pregelatinizzato, polividone K 90, magnesio stearato, silice colloidale anidra, polisorbato 20 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Arestal» è indicato per il trattamento sintomatico della diarrea acuta e cronica. È indicato, inoltre, nei casi di parziale resezione chirurgica dell'intestino e per migliorare la continenza anorettale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto G n. 54/97 del 12 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica SODIO BICARBONATO nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

confezioni:

«1,4%»: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml;

«8,4%»: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml.

Composizione:

1000 ml di sodio bicarbonato «1,4%» contengono: sodio bicarbonato g 14,0. Eccipienti: sodio edetato g 0,1, acqua p.p.i. q.b. a 1000 ml;

1000 ml di sodio bicarbonato «8,4%» contengono: sodio bicarbonato g 84,0. Eccipienti: sodio edetato g 0,1, acqua p.p.i. q.b. a 1000 ml.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.: sodio bicarbonato:

«1,4%» flacone 50 ml 032616017/G (in base 10) 0Z3CLK (in base 32);

«1,4%» flacone 100 ml 032616029/G (in base 10) 0Z3CLX (in base 32);

«1,4%» flacone 250 ml 032616031/G (in base 10) 0Z3CLZ (in base 32);

«1,4%» flacone 500 ml 032616043/G (in base 10) 0Z3CMC (in base 32);

«1,4%» sacca PVC 500 ml 032616056/G (in base 10) 0Z3CMS (in base 32);

«1,4%» sacca PVC 1000 ml 032616068/G (in base 10) 0Z3CN4 (in base 32);

«8,4%» flacone 50 ml 032616070/G (in base 10)0Z3CN6 (in base 32);

«8,4%» flacone 100 ml 032616082/G (in base 10) 0Z3CNL (in base 32);

«8,4%» flacone 250 ml 032616094/G (in base 10) 0Z3CNY (in base 32);

«8,4%» flacone 500 ml 032616106/G (in base 10) 0Z3CPB (in base 32);

«8,4%» sacca PVC 500 ml 032616118/G (in base 10) 0Z3CPQ (in base 32);

«8,4%» sacca PVC 1000 ml 032616120/G (in base 10) 0Z3CPS (in base 32).

Produttore: la produzione,il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C.. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 55/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale LIFUROX, nelle forme e confezioni: un flacone 250 mg + fiala 1 ml, un flacone 750 mg + fiala 3 ml e un flacone 1500 mg.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733, codice fiscale 00426150488.

Produttore. La produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

1 flacone 250 mg + fiala 1 ml;
A.I.C. n. 031997012 (in base 10) 0YJH2N (in base 32);
classe: A; prezzo L. 2.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

1 flacone 750 mg + fiala 3 ml;
A.I.C. n. 031997024 (in base 10) 0YJH30 (in base 32);
classe: A; prezzo L. 6.600, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

1 flacone 1500 mg;
A.I.C. n. 031997036 (in base 10) 0YJH3D (in base 32);
classe: A; prezzo L. 13.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

Composizione:

1 flacone 250 mg + fiala 1 ml contiene: principio attivo: cefurossima sodica equivalente a cefurossima mg 250, fiala contenente il diluente: acqua per preparazioni iniettabili ml 1;

1 flacone 750 mg + fiala 3 ml contiene: principio attivo: cefurossima sodica equivalente a cefurossima mg 750, fiala contenente il diluente: acqua per preparazioni iniettabili ml 3;

1 flacone 1,5 g principio attivo: cefurossima sodica equivalente a cefurossima g 1,5.

Indicazioni terapeutiche: «Lifurox» è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni causate da ceppi batterici di microrganismi sensibili: infezioni del tratto respiratorio inferiore, inclusa la polmonite; infezioni del tratto urinario; infezioni della pelle e dei tessuti molli; setticemie; meningiti; infezioni delle ossa e delle articolazioni; gonorrea; profilassi perioperatoria, per prevenire la crescita dei batteri patogeni sensibili e ridurre il rischio di infezioni post-operatorie.

«Lifurox» è inoltre indicato nelle infezioni batteriche da flora mista, con presenza di microrganismi aerobi e anaerobi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 56/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: «LEDERTAM» nella forma e confezioni: «10» 30 compresse da 10 mg e «20» 30 compresse da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Società Cyanamid Italia p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Franco Gorgone, zona industriale, codice fiscale 00130300874.

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo sono eseguiti dalla Heumann Pharma GmbH nello stabilimento sito in Norimberga, Heideloffstraße 28-28, Germania.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«10» 30 compresse da 10 mg;
n. A.I.C.: 031499015 (inbase 10) 0Y18S7 (in base 32);
classe: A; prezzo: L. 17.250;

«20» 30 compresse da 20 mg;
n. A.I.C.: 031499027 (in base 10) 0Y18SM (in base 32);
classe: A; prezzo: L. 34.500.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una compressa 10 mg contiene: principio attivo: tamoxifene citrato mg 15,2 (equivalente a 10 mg di tamoxifene). Eccipienti: calcio fosfato bibasico, polivinilpirrolidone, glicolato di sodio ed amido, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, silice precipitata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa 20 mg contiene: principio attivo: tamoxifene citrato mg 30,4 (equivalente a 20 mg di tamoxifene). Eccipienti: calcio fosfato bibasico, polivinilpirrolidone, glicolato di sodio ed amido, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, silice precipitata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il «Ledertam» è indicato per il trattamento abitualmente definito palliativo di certi tipi di eteroplasie mammarie.

Pazienti con una recente prova negativa per l'espressione dei recettori per gli estrogeni hanno minori probabilità di rispondere al farmaco.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1905

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica n. 1192 del 14 gennaio 1997», relativo alla specialità medicinale «ANTRA», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 22, seconda colonna, dove è scritto: «eccipienti: sodio edetato mg 1,5 - sodio idrossido 0,1-1,2 mg - *acqua ppi q.b. a 2 ml.*», leggasi: «eccipienti: sodio edetato mg 1,5 - sodio idrossido 0,1-1,2 mg.».

97A1960

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica n. 1191 del 14 gennaio 1997», relativo alla specialità medicinale «MEPRAL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 18, seconda colonna, dove è scritto: «eccipienti: sodio edetato mg 1,5, sodio idrossido 0,1-1,2 mg, *acqua ppi q.b. a 2 ml.*», leggasi: «eccipienti: sodio edetato mg 1,5, sodio idrossido 0,1-1,2 mg.».

97A1959

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica n. 1193 del 14 gennaio 1997», relativo alla specialità medicinale «OMEPRAZEN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 18, seconda colonna, dove è scritto: «eccipienti: sodio edetato mg 1,5, sodio idrossido 0,1-1,2 mg, *acqua ppi q.b. a 2 ml.*», leggasi: «eccipienti: sodio edetato mg 1,5, sodio idrossido 0,1-1,2 mg.».

97A1958

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della sanità 5 marzo 1997 concernente: «Divieto di commercializzazione e di pubblicità dei gameti ed embrioni umani». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 1997)

In calce all'ordinanza citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 8, seconda colonna, dove è scritto: «Registrata alla Corte dei conti il *16* marzo 1997 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 40»; leggasi: «Registrata alla Corte dei conti il *6* marzo 1997 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 40».

97A1985

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500